

UFFICIO REGISTRO - IN BOLLO



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Via Teulada 28/40 – Roma

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SESTA SEZIONE

Il Giudice di Pace dott.ssa Simona Salusti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n.4776 del ruolo generale dell'anno 2020

TRA

E [REDACTED] E [REDACTED] ell.te dom.to in R [REDACTED] vi [REDACTED] C [REDACTED] presso lo studio
dell'avv.to M [REDACTED] D [REDACTED] P [REDACTED] che lo rappresenta e difende. (attore)

E

U [REDACTED] A [REDACTED] s [REDACTED], ell.te dom.ta in Roma via C. Mirabello17 presso
lo studio degli avv. ti Zardo Fullvio e Giobbe che la rapp.ta e difende.

(convenuta)

N [REDACTED] M [REDACTED] residente in R [REDACTED] vi [REDACTED] A [REDACTED] (convenuto nc.)

OGGETTO: risarcimento per danni stradali.

CONCLUSIONI: le parti concludevano come da verbale del 14-01.2022

La presente sentenza è estesa senza l'esposizione dello Svolgimento del
processo ovvero ai sensi del secondo comma dell'art. 132 cpc., si come
modificato dall'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Una volta disposti i mezzi istruttori, sulle conclusioni delle parti costituite, la
causa veniva trattenuta per la decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, che la domanda dell'attore è fondata e sulla base delle considerazioni che
seguono, va accolta.

La dinamica e le modalità del sinistro, appaiono sufficientemente illustrate ed
idoneamente provate, dalla documentazione agli atti e in particolare dalla dichiarazione
resa nel corso dell'istruttoria dal teste di parte attrice, la sig.ra R [REDACTED] L [REDACTED], che ha

set 1603/22
Pg 4776/20
fep 615/22

confermato la dinamica così come descritta nell'atto introduttivo, oltre che dal verbale redatto dall'autorità sopraggiunto sul luogo del sinistro.

Si sottolinea infatti che l'art. 149 del codice della strada, prevede che durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso, l'arresto tempestivo al fine di evitare collisioni con i veicoli che precedono.

Del resto nessuna prova contraria è stata fornita, dalla convenuta regolarmente costituita le quali argomentazioni circa la dinamica del sinistro, si sostanziano in mere affermazioni, non avvalorate da alcun elemento probante, né tanto meno dal convenuto sig. N. [redacted] M. [redacted] rimasto contumace per l'intero giudizio,

Pertanto ascrivendo l'esclusiva responsabilità in ordine alla determinazione del sinistro, alla moto Y. [redacted] M. [redacted] tg. [redacted] di proprietà del sig. N. [redacted] M. [redacted], con conseguente obbligo, alla parte convenuta compagnia U. [redacted] A. [redacted] s.p.a., al risarcimento dei danni cagionati alla vettura dell'attore.

Esaurito quanto sopra, per quanto riguarda l'ammontare del risarcimento dei danni richiesto, per le spese di riparazione, questo Giudice esaminata la documentazione agli atti, decide di quantificarli nella somma complessiva €1.950,00 oltre gli interessi dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo.

Si rileva infatti che in tema di quantum, il preventivo, non può considerarsi un documento idoneo a provare che le singole voci di riparazioni ivi comprese, siano attinenti a danni, tutti effettivamente subiti in occasione del dedotto sinistro.

Infatti un orientato e consolidato giurisprudenziale conferma come la preventivo non riveste ai fini processuali, alcun valore probatorio né comporti l'inversione dell'onere della prova a carico delle parti convenute, in quanto documento unilaterale inidoneo a dimostrare l'esistenza e l'entità dei presupposti lavori eseguiti (Cass. Civ. 5573/97, Cass. Civ. 8751793, Cass. Civ. 6343/88.)

Nulla per le ulteriori richieste poiché non provate.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definendo il giudizio de quo, ogni contraria ed eccezione disattesa così provvede: **accoglie** in parte la domanda di E [redacted] E [redacted] e condanna U [redacted] A [redacted] s.p.a., e il sig. N [redacted] M [redacted] a pagare, a titolo di risarcimento dei danni materiali riportati dal mezzo attoreo, la somma complessiva di euro 1.950,00 oltre gli interessi dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo.

Si condanna gli stessi altresì al pagamento delle spese giudiziali che si liquidano in €.1.250,00 oltre all'I.V.A. e C.P.A, da distrarsi in favore dell'avv.to dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma 20/01/2022

Giudice Di Pace
Dott.ssa Simona Salusti

DEPOSITO IN CANCELLERIA
26.1.22
CANCELLIERE
[redacted]